

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 295 DEL 09/09/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16/08/2020. OBBLIGO DELL'USO DI DISPOSITIVI A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE IN AREE DEL CENTRO ABITATO OVE SONO POSSIBILI ASSEMBRAMENTI ANCHE DI NATURA SPONTANEA E/O OCCASIONALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 SETTEMBRE 2020, intitolato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19" – ha confermato l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche " ... in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

- Con Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020, a firma del Ministro della Salute On. Roberto Speranza, sono state adottate seguenti ulteriori prescrizioni quali l'obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

Ritenuto opportuno adottare misure esplicative ed attuative della normativa richiamata, individuando gli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché gli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche risulta più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea ed in particolar modo le seguenti vie e piazze:

- 1) VILLA COMUNALE E VIALI CIRCOSTANTI (VIALE ALFONSO DI PASQUALE, VIA WALTER CHIARI, VIA ACHILLE GRANDI, PIAZZA XXV APRILE, PIAZZALE DELLA REPUBBLICA);
- 2) CORSO CAVOUR;
- 3) VIALE CRISPI;
- 4) VIA REGINA MARGHERITA;
- 5) VIA PORTA CASTELLO;
- 6) PIAZZA BALILLA;
- 7) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Piazza Catuma);
- 8) PIAZZA DUOMO;
- 9) VIA E PIAZZA LA CORTE;
- 10) LARGO APPIANI;
- 11) LARGO CERUTI.

Imponendo l'obbligo dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18.00 alle ore 06.00 fino a nuove disposizioni;

-Ritenuto altresì dover estendere il suddetto obbligo anche sulle parti di suolo pubblico

concesso agli esercenti i pubblici esercizi ed i relativi spazi di pertinenza;

-Dato atto che si rende necessario altresì estendere il suddetto obbligo anche in tutta l'area mercatale settimanale, durante tutte le fasi delle attività mercatali (montaggio, smontaggio e vendita) tutti i lunedì mattina a beneficio dei fruitori del mercato settimanale (alimentare e non alimentare) ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.1 comma 1 del DPCM 07.08.2020;

DISPONE

L'obbligo dell'uso dei dispositivi delle vie respiratorie dalle ore 18.00 alle ore 06.00 e fino a nuove disposizioni sulle seguenti vie e Piazze:

- 1) VILLA COMUNALE E VIALI CIRCOSTANTI (VIALE ALFONSO DI PASQUALE, VIA WALTER CHIARI, VIA ACHILLE GRANDI, PIAZZA XXV APRILE, PIAZZALE DELLA REPUBBLICA);
- 2) CORSO CAVOUR;
- 3) VIALE CRISPI;
- 4) VIA REGINA MARGHERITA;
- 5) VIA PORTA CASTELLO;
- 6) PIAZZA BALILLA;
- 7) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Piazza Catuma);
- 8) PIAZZA DUOMO;
- 9) VIA E PIAZZA LA CORTE;
- 10) LARGO APPIANI;
- 11) LARGO CERUTI.

DISPONE

altresi', che il suddetto obbligo trovi applicazioni anche sulle parti di suolo pubblico concesso agli esercenti i pubblici esercizi ed i relativi spazi di pertinenza, nonché in tutta l'area mercatale settimanale, durante tutte le fasi delle attività mercatali (montaggio, smontaggio e vendita) tutti i lunedì mattina a beneficio dei fruitori del mercato settimanale (alimentare e non alimentare) ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.1 comma 1 del DPCM 07.09.2020;

RESTA FERMO

L'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui, a prescindere dal luogo e dall'orario, non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza

RENDE EDOTTI

Che il mancato rispetto delle suddette prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazione dalla Legge 22.05.2020 n.35;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Andria;

La trasmissione del presente provvedimento:

- a tutte le FF.OO presenti sul territorio locale;
- al Sig. Prefetto.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA